

	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO</b></p> <p><b>“LUIGI DENZA – C.MARE 4”</b></p> <p>80053 C/Mare di Stabia (NA) –          Traversa Fondo d’Orto tel.: 081/8701043          email: <a href="mailto:NAIC847006@istruzione.it">NAIC847006@istruzione.it</a> P.E.C.  <a href="mailto:naic847006@pec.istruzione.it">naic847006@pec.istruzione.it</a>          Codice Meccanografico NAIC847006 – C.F. 82009060631</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Al personale docente  
 Al personale A.T.A.  
 Ai genitori degli alunni dell'I.C.  
 All'albo di tutti i plessi scolastici  
 Alla Commissione Elettorale

LORO SEDI

**Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027**

### LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola.

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti.

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica.

VISTA la nota MIM prot. n. 38475 del 19/09/2024 con oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2024-2025.

VISTA la circolare USR Campania del 9/10/24

### INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2024 -2027 che si terranno nei seguenti giorni:

<b>DOMENICA</b>	<b>24 NOVEMBRE 2024</b>	<b>DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00</b>
<b>LUNEDI'</b>	<b>25 NOVEMBRE 2024</b>	<b>DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13:30</b>

Si ritiene opportuno riassumere i vari adempimenti, competenze, scadenze e modalità.

### 1 - CONSIGLIO DI ISTITUTO

#### Composizione

Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da n. 8 genitori, n. 8 docenti, n. 2 rappresentanti del personale A.T.A. ed il Dirigente Scolastico.

## Competenze

- 1) Delibera l'approvazione del programma annuale e del conto consuntivo.
- 2) Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di interclasse e intersezione, su quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti:
  - a) surroga dei membri decaduti o cessati;
  - b) indice le elezioni dei consigli di interclasse e intersezione;
  - c) adotta il Piano dell'Offerta Formativa;
  - d) adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali;
  - e) verifica e modifica il programma annuale;
  - f) indica i criteri e limiti per l'utilizzazione dei locali, beni esiti informatici da parte di soggetti esterni, nonché altri interventi previsti dall'art. 33 del D. 1-2-2001 n. 44;
  - g) approva il prospetto di tutte le attività da retribuire con il fondo dell'istituzione;
  - h) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e l'orario delle lezioni;
  - i) esprime parere sull'andamento generale del circolo.

### Si precisa che:

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

- Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima.

Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere. La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

- I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico che stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista

ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

- Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano, se nominati, i rappresentanti di lista.

Per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni contenute nella O.M. 215/91.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

## 2 - FORMAZIONE LISTE

Le liste dei candidati devono **essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e personale a.t.a.)**.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.

## 3 - PRESENTAZIONE LISTE.

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale A.T.A.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto.

**I PRESENTATORI DI LISTA POTRANNO RITIRARE LA RELATIVA MODULISTICA PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA.**

### **ADEMPIMENTI ai sensi dell'OM 215/1991:**

- Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (**dal 4 novembre al 9 novembre**).

- **Pubblicazione all'albo delle liste dei candidati** da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.

- **Propaganda elettorale** dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni (**dal 6 novembre al 22 novembre**).

- Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati. **Entro il 14 novembre**).

- **Nomina dei componenti del seggio elettorale (1 docente – 1 genitore e 1 ATA)** entro il 5° giorno antecedente (**entro il 19 novembre**) quello fissato per le votazioni.

- E' immediatamente insediato per le operazioni preliminari
- Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
- Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).

Le liste dunque devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale presso l'Ufficio di Segreteria **dalle ore 9.00 del 04/11/2024 alle ore 12.00 del 09/11/2024**

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:

LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori;

LISTA DEI DOCENTI: N. 10 presentatori;

LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N. 2 presentatori.

I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste.

#### **4 - PROPAGANDA ELETTORALE.**

L'illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal **06/11/2024 al 22/11/2024**.

Le richieste delle riunioni per propaganda elettorale devono essere presentate dagli interessati al Dirigente scolastico entro il **14/11/2024**

#### **5 - COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI.**

Il seggio elettorale unico costituito presso la sede centrale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio.

Non possono far parte del seggio elettorale coloro che siano inclusi in liste di candidati.

I docenti sono invitati a consultare i genitori e far pervenire entro il 16/11/2024 il nominativo del genitore che farà parte del seggio.

#### **6 - MODALITA' DELLE VOTAZIONI.**

Le modalità saranno comunicate a breve con nuove disposizioni

#### **7 –Il presente decreto viene pubblicato all'Albo dell'Istituto, sul sito e posto agli Atti.**

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Annapaola di Martino

Documento firmato digitalmente